



Ris.mun. 2864 dell'8 aprile 2014

10 aprile 2014

MM N. 30 /2014

Regolamento comunale delle canalizzazioni

Città di Mendrisio

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente Messaggio, il Municipio sottopone per approvazione al Legislativo il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio.

Con la tappa aggregativa conclusasi nel 2013 e come previsto dal Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Besazio, Ligornetto, Mendrisio e Meride, il Municipio deve armonizzare i 4 regolamenti e presentarne uno solo.

Si è lavorato sul Regolamento adottato da Mendrisio nel 2010, con la precedente tappa aggregativa. Il Regolamento rispetta il modello tipo elaborato dalla SEL. Secondo le indicazioni della SPAAS, si deve procedere unicamente alla sostituzione del richiamo relativo alla direttiva VSA sullo smaltimento delle acque meteoriche con le Istruzioni cantonali per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi.

Si è quindi provveduto in tal senso (art. 16 cpv. 4.2 - art. 25 ultimo paragrafo - art. 45 cpv. 4 - allegato G) e a una verifica generale del testo, con l'adeguamento e affinamento mirato di alcuni articoli.

Di seguito saranno illustrati e commentati i contenuti delle singole modifiche.

ART. 35 - TASSE DI ALLACCIAMENTO

Versione attuale	Nuova formulazione
Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 200.-- e un massimo di Fr. 1'000.--. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare dei diritti reali limitati.	Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari all'1 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 200.-- e un massimo di Fr. 10'000.-- La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare dei diritti reali limitati.

Commento

Si propone di fissare in Fr. 10'000.-- il massimo della tassa di allacciamento, in considerazione dell'importante sviluppo immobiliare che sta vivendo la Città.

Nei Comuni di Besazio, Ligornetto e Meride la tassa di allacciamento era stabilita in:

- Besazio: tassa fissa di Fr. 500.--;
- Ligornetto: tassa fissa di Fr. 500.--;
- Meride: 2 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 100.-- e un massimo di Fr. 800.--.

ART. 36 - TASSA D'USO

Versione attuale	Nuova formulazione
1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.	1. Invariato.
2. La tassa è fissata per Ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.	2. Invariato.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 2.-- per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.10‰ e superiore allo 0.50‰ di detto valore.	3. La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 3.-- per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima di tutti i fabbricati esistenti sul fondo allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.10‰ e superiore allo 0.50‰ di detto valore. L'importo minimo di fatturazione è di Fr. 20.--.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.6‰ e l'1.6‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 500.--.	4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.6‰ e l'1.6‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 100.--.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.	5. Invariato.
6. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).	6. Invariato.
7. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.	7. Invariato.
8. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.	8. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile al momento della fatturazione.

9. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".	9. Invariato.
10. Quando vi sia manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa	10. Invariato.
11. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.	11. Invariato.

Commento

Capoverso 3

Si riconferma la tassa mista (consumo acqua potabile e valore di stima) nel rispetto dei parametri indicati dalla SEL. Infatti il criterio "consumo acqua" deve coprire l'80% dei costi. Il mantenimento della tassa mista vuole limitare l'effetto aleatorio riferito al consumo di acqua potabile che può variare (anche sensibilmente) di anno in anno.

La tassa mista era inoltre già applicata negli ex Comuni di Ligornetto e Meride.

L'importo variabile massimo per m3 di acqua potabile o industriale consumata è stato aumentato a Fr. 3.-- (con la fatturazione 2013 era di Fr. 1.01) per avere un certo margine di manovra.

L'importo derivante dal valore di stima andrà calcolato su tutti i fabbricati esistenti sul fondo allacciato e non più sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione.

Questa modifica viene introdotta in quanto l'onere finanziario relativo al lavoro amministrativo di verifica del singolo elemento allacciato alla canalizzazione, nel rispetto del regolamento in vigore, non è giustificabile per rispetto alla quota parte di ricavo.

Si vuole inoltre introdurre un importo minimo di fatturazione (a copertura dei costi amministrativi) di Fr. 20.--.

Con l'introduzione del minimo di fatturazione saranno chiamati alla cassa anche i proprietari che attualmente non vengono tassati, in quanto la tassa derivante dal calcolo è inferiore a Fr. 20.--.

Nei Comuni di Besazio, Ligornetto e Meride la tassa d'uso era così calcolata:

- Besazio: importo variabile tra Fr. 0.35 e Fr. 1.-- per m3 di acqua potabile consumata, considerato un minimo di Fr. 25.--;
- Ligornetto: importo variabile tra Fr. 0.40 e Fr. 1.-- per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.2‰ e superiore al 0.5‰ di detto valore;
- Meride: importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 2.-- per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore all'1 ‰ e superiore al 2‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 100.--.

Capoverso 4

La SEL, con scritto del 16 agosto 2010, riteneva eccessiva una tariffa minima della tassa d'uso, quantificata in Fr. 500.--.

Visto quanto sopra, si propone di modificarla in Fr. 100.--.

Nei Comuni di Besazio, Ligornetto e Meride la tassa prevista per il cpv. 4 era di:

- Besazio: sul valore di stima variabile tra il 0.15‰ ed il 0.30‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 25.--;
- Ligornetto: sul valore di stima variabile tra il 0.15‰ ed il 0.30‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 25.--;
- Meride: sul valore di stima variabile tra il 2‰ e il 3‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 100.--.

Capoverso 8

La formulazione del cpv. 8 ha dato adito a diverse interpretazioni.

Si è quindi optato per una chiara enunciazione che faciliterà senz'altro il lavoro amministrativo.

ART. 37 - TASSA DI ALLACCIAMENTO PROVVISORIO - IMMISSIONI DI ACQUE PROVENIENTI DAI CANTIERI

Versione attuale	Nuova formulazione
1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.	1. Invariato.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.	2. Invariato.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 200.-- e massimo di Fr. 1'000.--.	3. Invariato.
4. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.	4. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile al momento della fatturazione.

Commento

Capoverso 4

I contenuti sono stati allineati all'art. 36 cpv. 8 del Regolamento in esame.

Nei Comuni di Besazio, Ligornetto e Meride la tassa prevista per il cpv. 3 era di:

- Besazio: Fr. 100.--;
- Ligornetto: Fr. 100.--;
- Meride: minimo Fr. 100.-- e massimo Fr. 500.--.

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE

Versione attuale	Nuova formulazione
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.	Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Commento

Si stabilisce l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per il 1° gennaio 2015.

ART. 48 - DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Versione attuale	Nuova formulazione
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti: QT Mendrisio: Regolamento comunale delle canalizzazioni del 22.05.2007 QT Arzo: Regolamento delle canalizzazioni dell'11.4.2008 QT Capolago: Regolamento delle canalizzazioni del 15.06.2000 QT Genestrerio: Regolamento delle canalizzazioni del 19.12.1978 QT Rancate: Regolamento delle canalizzazioni del 23.11.2007 QT Tremona: Regolamento delle canalizzazioni del 26.07.1995 e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.	Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti: QT Mendrisio: Regolamento comunale delle canalizzazioni del 1° gennaio 2010; QT Besazio: Regolamento delle canalizzazioni; QT Ligornetto: Regolamento delle canalizzazioni del 21 febbraio 2011; QT Meride: Regolamento delle canalizzazioni del 01 gennaio 2007; e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Commento

Aggiornamento dell'art. 48.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

risolvere

- 1. È approvato il Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio, come al testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il Regolamento comunale delle canalizzazioni entra in vigore il 1° gennaio 2015.**

Il messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegato
Regolamento